



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 272/2025 del 22/12/2025

OGGETTO: Canone Unico - Anno 2026 - Conferma tariffe.

Il giorno 22/12/2025 alle ore 09:35, in Polla e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

MASSIMO LOVISO
GIUSEPPE DI GIOVANNI CURCIO
VINCENZO GIULIANO
ROSA ISOLDI
LUISA TRAFUOCI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	

Assiste: FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede: MASSIMO LOVISO - Sindaco

Verificato il numero legale, MASSIMO LOVISO - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Premesso che:

- l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per i mercati anche in strutture attrezzate;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone Unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della strada);
- il Canone Unico si applica anche alle occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. 18 e seguenti del Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

Dato atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni che disciplinano il Canone Unico hanno riunito in un solo prelievo le entrate derivanti dai seguenti presupposti:

- occupazione di suolo pubblico, che include le occupazioni realizzate nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- diffusione di messaggi pubblicitari, che comprende anche le pubbliche affissioni;

Rilevato che con la presente deliberazione si intende procedere alla conferma delle tariffe adottate nell'annualità precedenti, relativamente al Canone Unico per l'anno d'imposta 2026, anche sulle situazioni realizzate in forma abusiva;

Considerato che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'intero anno solare;
- il comma 841 ed il comma 842 stabiliscono le tariffe di cui ai due commi precedenti, con riferimento alle occupazioni dei mercati;

Richiamato, inoltre, per quanto di specifico interesse, l'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019 così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 757, lett. a) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e da ultimo dall'art. 19 – bis, comma 1, del decreto – legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, sensi del quale “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico

Preso atto che il Comune ha articolato le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati, nonché quelle relative alla diffusione di messaggi pubblicitari, in modo da mantenere pressoché invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi applicati precedentemente all'approvazione del CUP;

Atteso che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfettaria stabilita ex-lege, al comma 831;

Vista l'interpretazione autentica del suddetto comma 831, operata dall'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021;

Verificato che, sulla base delle integrazioni operate dall'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021, il legislatore ha stabilito un apposito canone unico per le occupazioni realizzate da impianti di telefonia mobile;

Preso atto, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

Visto il comma 832, che prevede le seguenti riduzioni del Canone Unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

Considerato che le predette riduzioni sono stabilite dal regolamento comunale;

Verificato che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833 della Legge n. 160/2019;

Dato atto che alcune misure del Canone sono già indicate nel regolamento comunale e, pertanto, tali fattispecie non vengono contemplate nel presente atto;

Considerato che questo Ente ha inteso mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni e, pertanto, vengono stabilite anche le tariffe riferite alla diffusione di messaggi pubblicitari;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2021 del 30/07/2021 di approvazione del “Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. decorrenza 1 gennaio 2021

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2021 del 30/07/2021 di approvazione del “Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree mercatali realizzati anche in strutture attrezzate”;

Richiamata la Deliberazione di CC n. 10/2022 del 24/05/2022 di modifica e integrazione del “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Cup - Aree e Spazi Appartenenti al Demanio o al Patrimonio

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in Strutture Attrezzate. Legge 160/2019". Decorrenza Dal 01.01.2022;

Richiamata la Deliberazione di CC n. 05/2023 del 17.04.2023 con la quale sono state confermate e approvate le tariffe per l'anno 2023;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2024 di conferma delle tariffe;

Dato atto pertanto che a decorrere dall'anno 2023 e per le successive annualità l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno confermare le tariffe;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2026 le tariffe adottate in fase di introduzione del CUP e già adottate nelle annualità precedenti

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, espresso dal Responsabile dell'Area Contenzioso e Tributi in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli palesi unanimi

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di prendere atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n 05/2023 del 17/04/2023 e di confermare, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, le tariffe del Canone Unico adottate e confermate di anno in anno anche per le annualità precedenti, con riferimento all'occupazione di suolo pubblico ed alle aree mercatali;
2. di prendere atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n 05/2023 del 17/04/2023 e di confermare, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, le tariffe del Canone Unico adottate e confermate di anno in anno anche per le annualità precedenti con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni.



FRANCESCO
CARDIELLO
24.12.2025
10:14:53 UTC



Firmato da
MASSIMO LOVISO
24/12/2025 11:20:19



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Canone Unico - Anno 2026 - Conferma tariffe.

Il Dirigente del AREA CONTENZIOSO E TRIBUTI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Polla, 10/12/2025



Firmato da
Barbara Calabro'

10/12/2025 10:02:32



Comune di Polla

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Canone Unico - Anno 2026 - Conferma tariffe.

Il Dirigente del AREA ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note: ENTRATA PREVISTA NEL REDIGENDO BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028

Polla, 18/12/2025



Firmato da
GIALLORENZI
GABRIELLA

18/12/2025 09:48:28

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
MASSIMO LOVISO

Segretario Comunale
FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 24/12/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 22/12/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
